Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 15 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 267 DEL 15 NOVEMBRE 1940-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Società Tramvie elettriche savonesi, in Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1940-XIX. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni 6 % serie B, emissione 1928, sorteggiate nella 12ª estrazione del 30 ottobre 1940-XIX. — **Unione esercizi elettrici, soc. an., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1940-XVIII. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine elettriche genovesi, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 28ª estrazione del 29 ottobre 1940-XIX. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito 1909-1913 sorteggiate nella 21ª estrazione del 29 ottobre 1940-XIX. — **Società anonima Alberghi Ambrosiani, in Milano:** Obbligazioni 8 % sorteggiate nella 10ª estrazione del 29 ottobre 1940-XIX. — **Società Marmifera Italiana (già Henraux), in Querceta (Lucca):** Obbligazioni sorteggiate nella 21ª estrazione. — **Società anonima « Serio », in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1940-XVIII. — **Società per le Ferrovie Adriatico-Appennino, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società della Ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani), in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1940-XIX. — **Comune di Cremeno (Como):** Obbligazioni del prestito comunale per il « Ponte della Vittoria » sorteggiate nell'11ª estrazione dell'anno 1940-XIX. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1940-XIX. — **Società Pironi Massarani & C., anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1940-XIX. — **Società anonima « Le Argenterie d'Italia S. A. » (già Soc. an. Arrigo Finzi & C.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1940-XIX. — **Società Emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, anonima, in Modena:** Obbligazioni ex Ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Finale sorteggiate l'8 novembre 1940-XIX. — **Società anonima di consumo, in Aosta:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1940-XIX. — **Società Italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino:** Elenco delle azioni sorteggiate il 7 novembre 1940-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni del prestito della Città di Trieste dell'anno 1899 sorteggiate nella 41ª estrazione del 2 novembre 1940-XIX. — **Città di Legnano:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 2 novembre 1940-XIX. — **Comune di Salò:** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate il 3 novembre 1940-XIX. — **Soc. an. Industrie tessili Bresciane, in Brescia:** Obbligazioni estratte per la scadenza 1940. — **Comune di Sondrio:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1940-XIX.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 settembre 1940-XVIII, n. 1529.

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Milano per la sistemazione di piazza Po, con variante al piano regolatore di massima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 154690/3896 dell'8 gennaio 1940-XVIII, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione di piazza Po, con variante al piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di quella città;

Considerato che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che l'attuazione della presente variante non importa nessun maggior onere per il Comune, mentre rende possibile procedere immediatamente alla sistemazione di tutta la località, sistemazione resasi anche più necessaria in seguito alla demolizione del rilevato ferroviario che prima l'intersecava, ove correva la linea ferroviaria che collegava la stazione di San Cristoforo all'ex Scalo Sempione;

Considerato che con la detta sistemazione viene grandemente migliorata la viabilità della zona;

Che pertanto il piano particolareggiato e la variante suddetta appaiono meritevoli di approvazione, come hanno ritenuto tutti gli organi riferenti;

Considerata l'opportunità, in accoglimento del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di assegnare il termine di anni cinque per il completamento del piano;

Visti i pareri n. 792 del 28 maggio 1938-XVI, n. 2614 del 28 dicembre 1938-XVII, e n. 1696 del 28 luglio 1939-XVII, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, e successive modificazioni, è approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Milano per la sistemazione di piazza Po, con variante al piano regolatore di massima.

Detto piano, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000 ed in un elenco

descrittivo dei beni da espropriare e soggetti a contributo, documenti in data 23 dicembre 1939-XVIII ed a firma dell'ingegnere Bonicatti, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È assegnato al comune di Milano il tèrmine di anni cinque dalla data del presente decreto per compiere tanto lé espropriazioni quanto i lavori occorrenti per la esecuzione del piano.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del presente piano particolareggiato, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio n.* 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1530.

Erezione in ente morale della Fondazione « Giuseppe e Gaetano Fazio e Maria Ilardi », con sede in Leonforte.

N. 1530. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Giuseppe e Gaetano Fazio e Maria Ilardi », con sede presso il comune di Leonforte, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1531.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in Noto (Siracusa).

N. 1531. R. decreto 3 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Noto in data 29 giugno 1935-XIII, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, nella Chiesa ex Monastica dallo stesso titolo, in Noto (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1532.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione dell'Ordine della Penitenza di Gesù Nazzareno, con sede in Roma.

N. 1532. R. decreto 3 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto « Romanorum Pontificum » del Sommo Pontefice Pio XI, col quale fu soppresso l'Ordine della Penitenza di Gesù Nazzareno, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 ottobre 1940-XVIII.

Mobilitazione civile della Società Elettrica Coloniale Italiana.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

La Società Elettrica Coloniale Italiana è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 194.

(4371)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 ottobre 1940-XVIII.

Unificazione della equivalenza delle torsioni dei filati per metro e per pollice.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari, per gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè per le aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1005-1006 - 11 dicembre 1939-XVIII: Equivalenza delle torsioni dei filati per metro e per pollice.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'art. 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 282.

(4359)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 ottobre 1940-XVIII.
Unificazione della ricerca del carattere tintorio della materia colorante impiegata nella tintura di fibre tessili animali ed artificiali proteiche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari, parastatali o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari, per gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè per le aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1001-1004 - 11 dicembre 1939-XVIII: Ricerca del carattere tintorio della materia colorante impiegata nella tintura di fibre tessili animali ed artificiali proteiche.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'art. 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 283.

(4358)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 ottobre 1940-XVIII.

Unificazione dei filati di canapa, di lino, di iuta; indicazione convenzionale dei titoli e delle torsioni; tavola di ragguaglio dei pesi e delle lunghezze nei sistemi metrico e inglese; aspatura, matassatura, impaccatura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per tutte le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè per le aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1007 - 11 dicembre 1939-XVIII: Filati di canapa, di lino, di iuta: indicazione convenzionale dei titoli e delle torsioni;

UNI 1008-1009 - 11 dicembre 1939-XVIII: Filati di canapa, di lino, di iuta: tavola di ragguaglio dei pesi e delle lunghezze nei sistemi metrico ed inglese;

UNI 1010-1016 - 11 dicembre 1939-XVIII: Filati di canapa, di lino, di iuta: aspatura, matassatura, impaccatura.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'art. 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *novembre* 1940-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 280.

(4360)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 ottobre 1940-XVIII.

Unificazione della ricerca del carattere tintorio della materia colorante impiegata nella tintura di fibre tessili vegetali ed artificiali cellulosiche, escluso il raion all'acetato.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari parastatali, o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari, per gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 997-1000 - 11 dicembre 1939-XVIII: Ricerca del carattere tintorio della materia colorante impiegata nella tintura di fibre tessili vegetali ed artificiali cellulosiche, escluso raion all'acetato.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'art. 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 281.

(4357)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 ottobre 1940-XVIII.

Unificazione dell'alluminio di prima e seconda fusione in pani da fonderia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 28 ottobre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari militari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni UNI contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 819 - 19 dicembre 1938-XVII: Alluminio di prima fusione in pani da fonderia. Qualità, prescrizioni.

UNI 820 - 19 dicembre 1938-XVII: Alluminio di seconda fusione in pani da fonderia. Qualità, prescrizioni.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5

ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 ottobre 1940-XIX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 270.

(4354)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 novembre 1940-XIX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Nomi (Trento), della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, con sede nel comune di Agliana (Pistoia), della Società cooperativa agricola di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), della Cassa agraria sociale cooperativa di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) e della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Nomi, con sede nel comune di Nomi (Trento), della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, con sede nel comune di Agliana (Pistoia), della Società cooperativa agricola di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), della Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) e della Cassa agraria sociale cooperativa di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Considerato che l'avv. Nicola Ceravolo, liquidatore governativo della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Rocco » di Gerocarne, con sede nel comune di Gerocarne (Catanzaro) è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto sostituirlo;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il dott. Leopoldo Prosser fu Guido, per la Cassa rurale di Nomi, con sede nel comune di Nomi (Trento);

2) il signor Renzo Ceccarelli fu Giulio, per la Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, con sede nel comune di Agliana (Pistoia);

3) il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco, per la Società cooperativa agricola di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

4) il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco, per la Società cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro « G. Garibaldi » di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

5) il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco, per la Cassa agraria sociale cooperativa di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento);

6) l'avv. Stefano Santaguida, per la Cassa rurale di depositi e prestiti « San Rocco » di Gerocarne, con sede nel comune di Gerocarne (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1940-XIX.

Contributo delle imprese assicuratrici a favore della Cassa sovvenzioni antincendi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 463, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, che abroga il R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, e detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1857, con la quale l'applicazione dell'art. 40 del predetto R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, è stata prorogata al 1° gennaio 1940;

Considerato che a seguito della abrogazione del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, hanno cessato di aver vigore il R. decreto 19 marzo 1936, n. 520, ed il decreto Ministeriale 31 maggio 1936, e che pertanto si rende necessario fissare sia l'ammontare del contributo 2 per cento sui premi di assicurazione incendio, sia le nuove modalità per la denuncia ed il versamento del contributo stesso da parte delle compagnie di assicurazione a favore della Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 per cento sui premi di assicurazione incendio, dovuto per il 1940 dalle compagnie di assicurazione alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi a termini dell'art. 40 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, sulla base dei premi da esse introitati nel 1939 nel ramo incendio e risultanti dalle denunzie

trimestrali presentate agli uffici demaniali, è stabilito nello ammontare a fianco di ciascuna di esse indicato nell'elenco, allegato *A*, annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per le corporazioni.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti globalmente più rischi, il contributo del 2 per cento, da computarsi sulla parte di premio riferentesi al rischio incendio, è stabilito, per le polizze presentemente in uso, nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 per cento del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 per cento del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendi: 50 per cento del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in tre rate uguali rispettivamente non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno sul conto corrente postale n. 1/20919 Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendi, e dell'effettuato versamento dovrà essere data comunicazione al Ministero delle corporazioni, Divisione assicurazioni private.

Eccezionalmente per l'anno corrente le rate già scadute del secondo e terzo trimestre saranno versate in unica soluzione non oltre un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista nel precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuati, in conto esercizio 1940, alla data di pubblicazione del presente decreto, presso gli uffici demaniali competenti e le società interessate saranno tenute a versare sul conto corrente postale n. 1/20919 Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1940.

Art. 5.

Le società di assicurazione, ai fini del computo del contributo 2 per cento da determinarsi a carico di ciascuna di esse, trasmetteranno in duplice copia al Ministero delle corporazioni, Divisione assicurazioni private, le denuncie trimestrali, previste dall'art. 21 della legge tributaria sulle assicurazioni, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, munite del visto di conferma dell'ufficio demaniale, nelle quali saranno distintamente esposti l'importo dei premi introitati nel ramo incendio e quello di ciascuno degli altri rami esercitati.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

ALLEGATO *A*.

Elenco delle Compagnie di assicurazione che, a termini dell'articolo 40 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, sono sottoposte al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni servizi antincendi, del contributo del 2 per cento, per l'anno 1940, sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1939.

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi incendio denunciati nel 1939 diminuito degli accessori computati nella percentuale forfetizzata del 10 per cento.

Tale detrazione non è stata effettuata sui premi della Mutua esercenti imprese elettriche che non applica l'addizionale di gestione.

Per la rappresentanza della Società inglese Norwich Union, che ha cessate le operazioni dal 1° giugno c. a., il contributo è stato calcolato sulla base di 5/12 dei premi introitati nel 1939.

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1. Alleanza Securitas Esperia.	Roma	51.372.10
2. Ancora Italiana	Milano	777,10
3. Anonima Generale . . .	Milano	42.566,25
4. Anonima Infortuni . . .	Milano	1.710.10
5. Anonima di Torino . . .	Torino	332.401.20
6. Assicurazioni d'Italia . . .	Roma	249.001,95
7. Assicurazioni Generali . .	Trieste Venezia	96.092,20 1.062.551,35
8. Carnica	Tolmezzo	3.994,90
9. Cassa Generale	Milano	10.177,90
10. Cassa Navale	Genova	754 —
11. Duomo	Milano	24.452,25
12. Fiume	Fiume	95.372,55
13. Fondiaria Incendio . . .	Firenze	445.280,10
14. Istituto Ital. Previdenza .	Milano	38.159,85
15. Italiana Incendio e R. D. .	Milano	181.577,35
16. Italica	Milano	9.504,85
17. Lloyd Continentale	Milano	5.749,65
18. Lloyd Italico e l'Ancora .	Genova	18.767,20
19. Compagnia di Milano . . .	Milano	323.569,55
20. Pace	Milano	82.219.10
21. Paterna	Milano	143.462,55
22. Preservatrice	Roma	4.889,40
23. Previdente.	Milano	93.937,65
24. Riunione Adriatica Sicurtà.	Milano	689.579,65
25. Assicuratrice Industriale .	Torino	83.626,10
26. Savoia.	Genova	9.492,40
27. Scintilla.	Torino	716,40
28. Unione Subalpina	Torino	32.298,95
29. Vittoria (già It. Excess) . .	Milano	88.722,70
30. Cattolica	Verona	228.755,10
31. Istituto Prov. Incendi. . .	Trento	64.269,45
32. Mutua Cotoni	Milano	22.380,40
33. Mutua Enti Cooperativi . .	Milano	5.507,10
34. Mutua Eserc. Impr. Elettr.	Milano	32.027 —
35. Piemontese	Torino	12.275,80
36. Reale Mutua	Torino	580.224,50
37. U.M.A.N.A.	Roma	1.217,50

SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
38. Abeille Incendio	Milano	44.421,55
39. Ass. Générales Incendio . .	Milano	27.479,35
40. Métropole	Torino	135.965,75
41. Monde Incendio	Milano	118.707,05
42. Phenix Incendio	Roma	16.302,45
43. Secours	Milano	10,70
44. Union	Genova	110.363 —
45. Anglo Elementare.	Trieste	477,60
46. Danubio.	Roma	12.975,20
47. Alliance.	Milano	30.884,45
48. Commercial Union	Milano	18.470.25
49. Liverpool.	Milano	1.590,30
50. Norwich Union	Genova	3.575,35
51. Sun	Genova	8.768,90
52. Federale	Milano	906,65
53. Svizzera.	Genova	3.841,45
54. Zurigo	Milano	1.953,25
	Totale . .	5.708.217,40

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1940-XIX.
Costituzione dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta la opportunità di costituire un Ente che provveda, in base alle direttive che saranno impartite nella rispettiva sfera di competenza dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello delle corporazioni, all'assegnazione alla popolazione civile del grano e degli altri cereali da miscela e dei relativi sfarinati da impiegare per la panificazione e pastificazione, nonchè delle paste alimentari, ed al coordinamento dell'azione che per l'approvvigionamento e la distribuzione di tali generi alimentari sono chiamati a svolgere le Organizzazioni sindacali ed economiche interessate;
Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Decretano:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080, è costituita un'Organizzazione di produttori o di commercianti denominata « Ufficio Distribuzione Cereali, Farine e Paste (U.CE.FA.P.), col compito di provvedere alla distribuzione del grano e degli altri cereali da miscela, dei relativi sfarinati e delle paste alimentari.
L'Ufficio sarà costituito da due Sezioni: la prima per il grano e per gli altri cereali da miscela e la seconda per gli sfarinati di grano e per le paste alimentari.

Art. 2.

L'Ufficio ha sede in Roma e svolge la sua attività in base alle disposizioni e sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

Art. 3.

Gli organi dell'Ufficio sono:
1) il presidente;
2) due vice presidenti (delegati ministeriali);
3) il Comitato direttivo;
4) la Giunta esecutiva.

Art. 4.

Il presidente viene nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e da quello per le corporazioni.
Esso provvede a dare esecuzione alle disposizioni che saranno impartite dai predetti Ministri, convoca e presiede il Comitato direttivo, attuandone le deliberazioni, sovraintende alla gestione e coordina l'attività delle due Sezioni.

Art. 5.

I due vice presidenti (delegati ministeriali) sono nominati, l'uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'altro da quello per le corporazioni, con l'incarico di sovraintendere rispettivamente alle due Sezioni, che dovranno operare, in stretta collaborazione.

Art. 6.

Del Comitato direttivo, presieduto dal presidente, fanno parte i due vice presidenti (delegati ministeriali) e otto membri designati:
uno dal Ministro per l'agricoltura e foreste da scegliere tra i direttori degli Istituti di genetica per la cerealicoltura;
uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
uno dalla Federazione italiana consorzi agrari;
uno dal Settore per la cerealicoltura della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;
uno dalla Confederazione fascista degli industriali;
due dalla Federazione mugnai, pastai, risieri e trebbiatori di cui uno in rappresentanza dei mugnai e l'altro dei pastai;
uno dalla Federazione panificatori.
Spetta al Comitato direttivo:
a) di esaminare tutti i problemi concernenti la disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione del grano, dei cereali da miscela e relativi sfarinati destinati alla panificazione ed alla pastificazione nonchè delle paste alimentari;
b) di dar parere sul piano nazionale di distribuzione dei predetti generi alimentari;
c) di proporre le assegnazioni dei detti cereali ammassati;
d) di deliberare sul regolamento per la gestione economica dell'Ufficio e l'organizzazione dei servizi;

e) di esaminare e approvare il rendiconto della gestione annuale dell'Ufficio;

f) di proporre la misura delle quote da far versare alle ditte interessate per le spese di funzionamento dell'Ufficio.

Per l'attuazione delle proposte di cui alla lettera f) l'U.CE.FA.P. promuoverà accordi fra le Organizzazioni sindacali ed economiche interessate.

Art. 7.

La Giunta esecutiva, costituita dal presidente e dai due vice presidenti, esercita in caso di urgenza le funzioni demandate al Comitato direttivo.

Art. 8.

Il direttore dell'U.CE.FA.P., che partecipa anche alle riunioni del Comitato direttivo in qualità di segretario e che assiste alle riunioni della Giunta esecutiva, viene nominato dal presidente, previa approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e di quello per le corporazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 novembre 1940-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4324)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1940-XIX.
Nomina del presidente dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale n. 2497-1 in data 6 novembre 1940-XIX, relativo alla costituzione di un'Organizzazione di produttori e commercianti denominata « Ufficio Distribuzione Cereali, Farine e Paste (U.CE.FA.P.) »;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del predetto ufficio a termini dell'art. 4 del citato decreto interministeriale;

Decretano:

Articolo unico.

Il Consigliere nazionale prof. Sabato Visco è nominato presidente dell'Ufficio Distribuzione Cereali Farine e Paste (U.CE.FA.P.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1940-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4323)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Perugia.

Con R. decreto 28 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1940-XVIII, registro 21, foglio 261, i signori avvocato Giovanni Clementi e avv. Angelo Guerrieri sono stati confermati rispettivamente nelle cariche di presidente e di vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Perugia per il quadriennio 28 agosto 1940-XVIII - 27 agosto 1944-XXII.

(4364)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

RAGIONERIA CENTRALE

Avviso di smarrimento di titoli

Mandato diretto n. 777/776 in data 6 dicembre 1938-XVII, esercizio 1938-39, bilancio Ministero lavori pubblici capitolo 125/6, emesso dal Ministero lavori pubblici per sussidio per danni terremoto dell'importo di L. 83.965; ufficio pagatore Sezione Regia tesoreria provinciale dell'Aquila; trasportato col n. 296/289 all'esercizio 1939-40 capitolo n. 87/6, così intestato: De Clemente Giovanni, Francesco, Adele ed Elisa fu Carlo con quietanza dei medesimi o con quella del solo De Clemente Giovanni per sè e quale procuratore dei germani; Di Filippo Lamberto, Antenore e Guido fu Salvatore con quietanza dei medesimi o con quella del solo Di Filippo Lamberto per sè e quale procuratore dei germani; Ricci Massimo fu Giovanni e Resta Enrico fu Paolo con quietanza dei medesimi. In tutti i casi interverrà in quietanza la Società Edilizia Laziale, anonima con sede in Roma, in liquidazione, rappresentata dal suo liquidatore Alessandro Gorini fu Nicola o da uno dei procuratori di quest'ultimo: Sacerdote Eugenio fu Israele, Flaminio Flamini di Angelo, Oscar Savini fu Medoro, come da atti allegati al mandato n. 770, cap. 125/6 esercizio 1938-1939.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire subito a questa Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici. In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Roma, addì 3 novembre 1940-XIX

(4340)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Venosa la donazione di un terreno.

Con decreto in data 29 ottobre 1940-XIX del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Venosa la donazione di mq. 1700 di terreno comunale da servire alla costruzione di un posto di ristoro e ricovero per militari

(4344)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 ottobre 1940-XVIII, recante la « Sottoposizione a sindacato della Società anonima Elettrolux, con sede a Milano », pubblicato a pagina 3904 della *Gazzetta Ufficiale* in data 22 ottobre 1940-XVIII, n. 248, il nome del sindacatore *Luigi Massero* deve intendersi rettificato in: *Luigi Passero.*

(4339)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 6

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	430210	504 —	Fiorentini Maria fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Panigada *Natalina* fu Giuseppe, dom. a S. Maria della Croce frazione di Crema (Cremona).	Fiorentini Maria fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Panigada *Francesca-Natalina-Maddalena* fu Giuseppe, domiciliata a S. Maria della Croce frazione di Crema (Cremona).
Id.	189573	1729 —	Carrà Felice, Giacomo, *Caterina* e Francesca, le due ultime nubili, di Giovanni, eredi indivisi di Bianco Bianca moglie di Carrà Giovanni, dom. in S. Germano Vercellese (Novara); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Bianco Vincenzo fu Felice, interdetto sotto la tutela di Bianco Antonio fu Felice.	Carrà Felice, Giacomo, *Bianca-Catterina-Francesca* e Francesca, le due ultime nubili, di Giovanni, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	726281	1207,50	Marini Maria-Giuseppina di Edoardo, nubile dom. a Stresa (Novara); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Marini Edoardo fu Giuseppe e Rosa Piccoli fu *Giuseppe* cumulativamente e congiuntamente dom. a Stresa (Novara).	Come contro; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore dei coniugi Marini Edoardo fu Giuseppe e Rosa Piccoli fu *Aurelio* cumulativamente e congiuntamente dom. a Stresa (Novara).
Id. Id. Id.	734803 734804 734802	7 — 7 — 140 —	Spinelli Paolina fu Anselmo, moglie di Pagliano *Damiano* fu Carlo, dom. a Quaranti (Alessandria).	Spinelli Paolina fu Anselmo moglie di Pagliano *Carlo-Damiano* fu Carlo, dom. a Quaranti (Alessandria).
P. Naz. 4,50 %	12842	900 —	Zappi Maria di Ippolito, *nubile*, dom. in Iesi (Ancona).	Zappi Maria di Ippolito, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Iesi (Ancona).
B. del Tesoro Nov. 1940	543 (Serie 5ª)	1000 —	Vaciago *Maria-Carla* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre. - Proviene dal rinvestimento del compenso 5 per cento dovuto al buono novennale 1931, serie 2ª n. 53 versato in sottoscrizione buono nov. 1940.	Vaciago *Maria-Carolina* di Carlo, minore ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 %	12730	450 —	Oneto *Lauretta* di Biagio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in S. Massimo fraz. di Rapallo (Genova).	Oneto *Clotilde-Laura* di Biagio, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	390574	350 —	Besuschio Francesco fu Emilio, dom. in Abbiategrasso (Milano).	Besuschio Francesco fu Emilio *inabilitato, sotto la curatela di Kluzer Franco*, domiciliato in Abbiategrasso (Milano).
Rendita 5 %	159045	735 —	Agretti Emilia fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bernero Giuseppina fu *Cesare* vedova Agretti, dom. a La Spezia.	Agretti Emilia fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Bernero Giuseppina fu *Giuseppe* ved. Agretti, dom. a La Spezia.
Id.	159044	735 —	Agretti Umberto fu Luigi minore ecc., come sopra.	Agretti Umberto, fu Luigi minore ecc., come sopra.
Id.	159043	735 —	Agretti Cesare fu Luigi minore ecc., come sopra.	Agretti Cesare fu Luigi minore ecc., come sopra.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	178229	350 —	Campagna *Leopoldo* fu Michele, dom. a Novara	Campagna *Antonio-Leopoldo* fu Michele, domiciliato a Novara.
Id.	178230	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	178231	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305218	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305219	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305220	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305221	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	389541	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	395284	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	486356	280 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	497491	689,50	Palumbo Maria di Michele, *nubile*, dom. in Atena Lucana (Salerno).	Palumbo Maria di Michele, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Atena Lucana (Salerno).
P. R. 3,50 %	242320	10,50	Rolla Lucifero fu Ardino, minore sotto la patria potestà della madre Giampedroni *Maria-Annunziata vulgo Giorgina* vedova di Rolla Ardino, dom. ad Ameglia (Spezia); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Giampedroni *Maria-Annunziata vulgo Giorgina* di Ernesto vedova di Rolla Ardino, dom. ad Ameglia (Spezia).	Rolla Lucifero fu Ardino minore sotto la patria potestà della madre Giampedroni *Annunziata-Maria-Giorgina*, vedova di Rolla Ardino, domiciliata ad Ameglia (Spezia); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Giampedroni *Annunziata-Maria-Giorgina* di Ernesto vedova di Rolla Ardino, dom. ad Ameglia (Spezia).
Id.	229588	59,50	Borgia *Mario* fu Ernesto, minore sotto la tutela del fratello Borgia Riccardo, dom. a Napoli.	Borgia *Maria* fu Ernesto minore ecc., come contro.
Rendita 5 %	162436	20 —	Dodero Alfredo di Tomaso, dom. a Genova; usufrutto a Dodero Tomaso fu *Federico*, domiciliato a Genova.	Dodero Alfredo di Tomaso, dom. a Genova; usufrutto a Dodero Tomaso fu *Tomaso*, dom. a Genova.
Cons. 3,50 %	534492	315 —	Parisio *Felicina* di Giuseppe, nubile, dom. a Susa (Torino).	Parisio *Cristina-Felicita* detta *Felicina* di Giuseppe nubile, dom. a Susa (Torino).
Id Id.	649261 707256	175 — 280 —	Parisio *Felicina* di Giuseppe, moglie di Boffa *Vittorio*, dom. a Susa (Torino).	Parisio *Cristina-Felicita* detta *Felicina*, moglie di Boffa *Tarlatta-Tomaso-Vittorio-Giuseppe*, dom. a Susa (Torino)
P. Naz. 4,50 %	3879	360 —	Tozzi *Almerinda-Pia* fu Giantommaso, minore sotto la patria potestà della madre Carunchio Giulia ved. Tozzi Giantommaso, dom. a Lanciano (Chieti).	Tozzi *Pia-Almerinda* fu Giantommaso, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	489155	168 —	Gilli Elena, Federica e Filippo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre *Ronchetta* Giuseppina di Antonio, vedova di Gilli Luigi, in parti eguali, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di *Ronchetta* Giuseppina di Antonio, ved. di Gilli Luigi, domiciliata a Torino.	Gilli Elena, Federica e Filippo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre *Ronchetti* Giuseppina di Antonio, vedova di Gilli Luigi in parti eguali, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di *Ronchetti* Giuseppina di Antonio ved. di Gilli Luigi, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	80783	87,50	Ferraris Ettore di *Giovanni*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria); vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Giovanni* fu Lazzaro.	Ferraris Ettore di *Evasio-Giovanni-Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Evasio-Giovanni-Luigi* fu Lazzaro.
Cons. 3,50 % (1906)	751050	122,50	Manfredi *Teresa* fu Carlo, moglie di Rosso *Luigi*, dom. a Vercelli (Novara); vincolata per dote.	Manfredi *Alessandrina-Teresa* fu Carlo, moglie di Rosso *Michelangelo-Luigi-Rodolfo*, dom. a Vercelli (Novara); vincolata per dote.
Id.	794125	1750 —	Tancredi Elisa di Stefano, moglie di Peluzio *Giorgio*, dom. in Roma; vincolato per dote.	Tancredi Elisa di Stefano, moglie di Peluzio *Ambrogio-Michele*, dom. in Roma; vincolata per dote
B. del Tesoro (1940)	2151 (Serie V)	Capitale 2000 —	Massimeo *Clara* fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Ceretti Olga vedova Massimeo, dom. a La Spezia.	Massimeo *Chiara* fu Vito, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % Id. Id. Id.	112537 112538 152201 152202	620 — 625 — 185 — 80 —	Gilardini Lelio fu Mario minore sotto la patria potestà della madre Minuto *Giulia-Clotilde-Angelina* detta *Angiolina* fu Francesco, vedova di Gilardini Mario, dom. ad Ivrea (Aosta); con usufrutto a Minuto *Giulia-Clotilde-Angelina* detta *Angiolina* fu Francesco ved. Gilardini Mario, dom. ad Ivrea (Aosta).	Gilardini Lelio fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Minuto *Clotilde-Giulia-Giuseppina* fu Francesco, ved. di Gilardini Mario, dom. ad Ivrea (Aosta); con usufrutto a Minuto *Clotilde-Giulia-Giuseppina* fu Francesco, ved. di Gilardini Mario, dom. ad Ivrea (Aosta).
Id.	70904	1060 —	Romanelli Rita fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ignesti *Sabina* fu Agostino ved. Romanelli, dom. in Firenze.	Romanelli Rita fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ignesti *Maria-Sabatina* fu Agostino ved. Romanelli, domiciliata in Firenze.
Id.	70905	350 —	Come sopra; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ignesti *Sabina* fu Agostino ved. Romanelli, dom. a Firenze.	Come sopra; vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Ignesti *Maria-Sabatina* fu Agostino ved. Romanelli, dom. a Firenze.
Cons. 3,50 %	747009	595 —	Palma Giulia di Fulgenzio, *nubile*, dom. a Roma.	Palma Giulia di Fulgenzio *moglie di Filippetti Carlo*, dom. a Roma.
P. R. 3,50 % P. Naz. 5 %	68380 32219	133 — 50 —	Orlandini *Luigia* fu Francesco, nubile. dom. in Modena.	Orlandini *Maria* fu Francesco, nubile, dom. in Modena.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4157)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data: 13 gennaio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Panzeri Giovanni fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 13 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 19 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Gorini Giannetto fu Giacinto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale: L. 56.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 585 — Data: 28 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Notaio Ignazio Mayo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2810 — Data: 29 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Cosenza — Intestazione: De Rosis Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5587 — Data: 10 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Garribba Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 819 — Data: 29 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Pavia — Intestazione: Tacchini Guglielmo fu Camillo — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3984 — Data: 29 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Catania — Intestazione: Litrico Maria fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1373 — Data: 7 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Firenze — Intestazione: Larucci Emilio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1308 — Data: 24 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Firenze — Intestazione: Pagliai Vincenzo-Guido di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21927 — Data: 21 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Udine — Intestazione: Fantini Giovanni fu Gio. Batta — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6800 — Data: 25 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Foggia — Intestazione: Caterina Pignatelli — Titoli del Debito pubblico: quietanze: Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3144 — Data: 17 febbraio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico, Ufficio ricevimenti — Intestazione: Rossi Enrico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 4130.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1741 — Data: 19 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Catania — Intestazione: Bonanno Giuseppe di Alfio — Titoli del Debito pubblico: quietanze — Capitale: L. 2800.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4161)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 novembre 1940-XIX - N. 230

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma) dal 2/11/1940-XIX	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7994
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,60
Id. 3,50% (1902)	74,025
Id. 3,00% Lordo	52,225
Id. 5,00% (1935)	94,475
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,275
Id. Id. 5,00% (1936)	96,525
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,90
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,075
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,30

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4348)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano (Brescia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 aprile 1940-XVIII che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano, con sede nel comune di Calvisano (Brescia);

Dispone:

I signori Alfredo Gavazzi fu Erminio, Angelo Bassi fu Ezechiele e Giulio Maccarini fu Francesco sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano, avente sede nel comune di Calvisano (Brescia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4362)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 novembre 1939-XVIII con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo, con sede nel comune di Castrofilippo (Agrigento);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del citato Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo, con sede nel comune di Castrofilippo (Agrigento), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, fino al giorno 11 febbraio 1941-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4347)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Baselga di Pinè (Trento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 novembre 1939-XVIII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Baselga di Pinè, con sede nel comune di Baselga di Pinè (Trento);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Baselga di Pinè con sede nel comune di Baselga di Pinè (Trento), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 11 novembre 1940-XIX.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4363)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Casalguidi, in liquidazione, con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Nella seduta tenuta il 2 novembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Casalguidi, in liquidazione, con sede nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) il rag. Umberto Buiani fu Ermando è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi degli articoli 58 e 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4346)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a 70 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale « computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli Uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII col quale venne indetto un concorso per esami a 70 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale « computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con l'art. 8 del citato decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII;

Visti gli atti della predetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a 70 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale « computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Coefficiente dattilografia	Somma dei voti
1	Mastropasqua Vito, coniugato.	8,150	8,265	0,100	16,515
2	Grillo Angiolo, orfano di guerra	9 —	7,420	0,025	16,445
3	Di Cesare Ernesto	8,025	8,200	—	16,225
4	Pistilli Francesco	7,250	8,840	0,050	16,140
5	Bertocci Giuseppe	8,275	7,800	0,050	16,125
6	Albino Andrea, coniugato . .	8,500	7,600	—	16,100
7	Bardelli Alessandro, A.O.I. . .	8,250	7,775	0,050	16,075
8	Berti Bruno	7,700	8,265	0,050	16,015
9	Tosches Luigi	8,125	7,835	0,050	16,010
10	Fazzari Felice	8,150	7,830	0,025	16,005
11	Fardella Pietro, coniugato . .	7,875	8 —	0,100	15,975
12	Guiotto Primolano	8 —	7,950	—	15,950
13	Giammetta Francesco, orfano di guerra	7,750	8 —	0,100	15,850
14	Benegiano Michele	8,575	7,230	0,010	15,815
15	Fucile Gio. Battista	7,500	8,260	—	15,760
16	Testaverde Corrado	8 —	7,670	0,050	15,720
17	Dall'Osso Carlo	8 —	7,600	0,050	15,650
18	Meneveri Armando, coniugato.	8,250	7,170	0,050	15,470
19	Zanotta Batt. Duilio	8,250	7,135	0,050	15,435
20	Montini Carlo	8,250	7,050	0,100	15,400
21	Noce Pasquale, orfano di guerra	7,725	7,670	—	15,395
22	Di Vita Francesco, coniugato .	8 —	7,350	—	15,350
23	Nicolosi Manfredo	7,925	7,410	—	15,335
24	Moschella Sergio	8,125	7,150	0,050	15,325
25	Regnani Lorenzo	7,775	7,500	—	15,275
26	Ferrucci Sabino, O.M.S. . . .	7,650	7,500	0,100	15,250
27	Quattrone Domenico	7,500	7,670	0,050	15,220
28	Costanza Carmine	7,500	7,700	—	15,200
29	Uslenghi Pierino	7,750	7,335	0,100	15,185
30	Foglia Raffaele, coniugato . .	7,500	7,670	—	15,170
31	Martelli Nello, orfano di guerra	7,750	7,375	0,025	15,150
32	Pompili Ferdinando, orfano di guerra	7,600	7,505	0,025	15,130
33	Caporicci Ugo, coniugato . . .	7,125	7,975	0,025	15,125
34	Missiroli Balilla	7,750	7,335	0,025	15,110
35	Macchia Giorgio, A.O.I., orfano di guerra	8,125	6,875	0,025	15,025
36	Capitani Sante	7,250	7,670	0,100	15,020
37	Mastropasqua Nicola	7,500	7,500	—	15 —
38	Giambartino Filippo	7,750	7,180	0,050	14,980
39	Di Mariano Vincenzo	7,500	7,435	—	14,935
40	Santomartino Ciro	7,750	7,160	0,010	14,920
41	Bertolozzi Pasqualino	7,750	7,100	0,025	14,875
42	Pavoni Antonio	7,750	7,085	0,025	14,860
43	Di Cesare Italo	7,625	7,200	—	14,825
44	Virga Pietro, coniugato . . .	7,275	7,500	0,025	14,800
45	Privitera Giuseppe, coniugato, avventizio.	7,100	7,665	0,025	14,790
46	Casali Mario	7,750	7 —	0,025	14,775
47	Conci Dario	8,125	6,530	0,100	14,755
48	Negri Teresio	7 —	7,750	—	14,750
49	Granata Rocco	7,375	7,335	0,025	14,735
50	Spagnolo Mario	7,750	6,930	0,050	14,730
51	Bordi Giovanni	7,625	7,075	0,025	14,725
52	Airoldi Ugo	7,650	7 —	0,050	14,700
53	Monaco Matteo	7,125	7,500	0,050	14,675
54	Schillaci Domenico	7,250	7,410	—	14,660
55	Portalupi Remo, coniugato . .	7,500	7,100	0,050	14,650
56	Marchi Marco	7,250	7,330	0,050	14,630
57	Magliozzi Tommaso	7,875	6,725	0,025	14,625
58	Giuffrida Carlo	8,125	6,415	0,050	14,590
59	Podetti Alfonso, A.O.I., O.M.S.	7,875	6,645	0,025	14,545
60	Occhipinti Gio. Battista, coniugato	7 —	7,510	0,025	14,535
61	Melissano Giovanni	7 —	7,500	0,025	14,525

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Coefficiente dattilografia	Somma dei voti
62	Cucè Carmelo, orfano di guerra	8 —	6,500	0,010	14,510
63	Olivieri Enzo	7,375	7 —	0,100	14,475
64	Angelo Mario	8,125	6,290	0,010	14,425
65	Pinzello Antonino	7,150	7,270	—	14,420
66	Tacconelli Silvestro	7,500	6,850	0,050	14,400
67	Bocchieri Paolo Barbaro	7,125	7,165	0,025	14,315
68	Basili Alberto, coniugato	7,625	6,645	0,025	14,295
69	Mulassano Carlo	7,125	7,100	0,050	14,275
70	Ceresciolí Alfredo, A.O.I.	7,650	6,575	0,025	14,250
71	Amato Pasquale	7 —	7,225	0,010	14,235
72	Bisignani Luigi	7 —	7,170	—	14,170
73	Donnini Renzo	7,375	6,770	0,010	14,155
74	Pischetola Michele	7,150	6,950	0,050	14,150
75	La Peccerella Armando	8,125	6 —	0,010	14,135
76	Altamura Enrico, coniugato	7,375	6,730	0,025	14,130
77	Fioravanti Gregorio	7,900	6,170	0,025	14,095
78	Amato Gennaro	7,125	6,875	0,025	14,025
79	De Giorgi Cosimo	7,125	6,835	0,050	14,010
80	Basile Luigi	7,500	6,505	—	14,005
81	Cecchetti Ruggero	8 —	6 —	—	14 —
82	Visintainer Amedeo	7 —	6,930	0,050	13,980
83	Bocchi Virgilio	7,875	6 —	0,100	13,975
84	Forcucci Giovanni	7 —	6,970	—	13,970
85	Masula Leone	7,725	6,185	0,025	13,935
86	Capoluongo Guido, avventizio	7,500	6,400	—	13,900
87	Cucco Carlo	7 —	6,830	0,025	13,855
88	Dolce Rinaldo	7 —	6,850	—	13,850
89	Zuccheri Ezzelino, orfano di guerra	7,750	6,025	0,025	13,800
90	Traversa Augusto, O.M.S.	7,125	6,660	0,010	13,795
91	Papi Gaetano, avventizio	7,125	6,600	0,050	13,775
92	Porcù Romolo	7,375	6,390	—	13,765
93	Irace Antonio	7,750	6,010	—	13,760
94	Pusceddu Franco	7,250	6,505	—	13,755
95	Santulli Nicola	7,750	6 —	—	13,750
96	Matassa Giovanni	7,250	6,375	0,025	13,650
97	Zanchi Angelo	7,125	6,520	—	13,645
98	Battiato Vincenzo	7,125	6,500	—	13,625
99	Sica Mario	7 —	6,490	0,010	13,500
100	Grandinetti Francesco, coniugato, avventizio	7,475	6 —	—	13,475
101	Fazio Giuseppe	7,250	6,190	0,010	13,450
102	Tonelli Italo, 1915-18, avventizio, coniugato	7,250	6,170	—	13,420
103	Cherici Armando	7,375	6 —	0,010	13,385
104	Olivieri Arnaldo	7,250	6 —	0,025	13,275
105	Ferretti Nello, avventizio, coniugato	7,250	6,020	—	13,270
106	Maviglia Aldo	7,250	6 —	0,010	13,260
107	Filoramo Luigi, coniugato, avventizio	7 —	6,250	—	13,250
108	Barberi Antonio, avventizio	7,225	6 —	0,010	13,235
109	Aralla Paolo, invalido di guerra, coniugato	7,050	6 —	0,010	13,060

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Mastropasqua Vito, coniugato
2. Grillo Angelo, orfano di guerra
3. Di Cesare Ernesto
4. Pistilli Francesco
5. Bertocci Giuseppe
6. Albino Andrea, coniugato
7. Bardelli Alessandro, A.O.I.
8. Berti Bruno
9. Tosches Luigi
10. Fazzari Felice
11. Fardella Pietro, coniugato
12. Guiotto Primolano
13. Giammetta Francesco, orfano di guerra
14. Benegiano Michele
15. Fucile Giovan Battista
16. Testaverde Corrado
17. Dall'Osso Carlo
18. Meneveri Armando, coniugato
19. Zanotta Battista Duilio
20. Montini Carlo
21. Noce Pasquale, orfano di guerra
22. Di Vita Francesco, coniugato
23. Nicolosi Manfredo
24. Moschella Sergio
25. Regnani Lorenzo
26. Ferrucci Sabino, O.M.S.
27. Quattrone Domenico
28. Costanza Carmine
29. Uslenghi Pierino
30. Foglia Raffaele, coniugato
31. Martelli Nello, orfano di guerra
32. Pompili Ferdinando, orfano di guerra
33. Caporicci Ugo, coniugato
34. Missiroli Balilla
35. Macchia Giorgio, A.O.I., orfano di guerra
36. Capitani Sante
37. Mastropasqua Nicola
38. Giambartino Filippo
39. Di Mariano Vincenzo
40. Santomartino Ciro
41. Bertolozzi Pasqualino
42. Pavoni Antonio
43. Di Cesare Italo
44. Virga Pietro, coniugato
45. Privitera Giuseppe, coniugato, avventizio
46. Casali Mario
47. Conci Dario
48. Negri Teresio
49. Granata Rocco
50. Spagnolo Mario
51. Bordi Giovanni
52. Airoldi Ugo
53. Monaco Matteo
54. Portalupi Remo, coniugato
55. Podetti Alfonso, A.O.I., O.M.S.
56. Occhipinti Giovan Battista, coniugato
57. Cucè Carmelo, orfano di guerra
58. Basili Alberto, coniugato
59. Ceresciolí Alfredo, A.O.I.
60. Altamura Enrico, coniugato
61. Capoluongo Guido, avventizio
62. Zuccheri Ezzelino, orfano di guerra
63. Traversa Augusto, O.M.S.
64. Papi Gaetano, avventizio
65. Grandinetti Francesco, coniugato, avventizio
66. Tonelli Italo, 1915-18, avventizio, coniugato
67. Ferretti Nello, avventizio, coniugato
68. Filoramo Luigi, coniugato
69. Barberi Antonio, avventizio
70. Aralla Paolo, invalido di guerra, coniugato

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Schillaci Domenico
2. Marchi Marco
3. Magliozzi Tommaso
4. Giuffrida Carlo
5. Melissano Giovanni
6. Olivieri Enzo
7. Angelo Mario
8. Pinzello Antonino
9. Tacconelli Silvestro
10. Bocchieri Paolo Barbaro
11. Mulassano Carlo
12. Amato Pasquale
13. Bisignani Luigi
14. Donnini Renzo
15. Pischetola Michele
16. La Peccerella Armando
17. Fioravanti Gregorio
18. Amato Gennaro
19. De Giorgi Cosimo
20. Basile Luigi
21. Cecchetti Ruggero
22. Visintainer Amedeo
23. Bocchi Virgilio
24. Forcucci Giovanni
25. Masula Leone
26. Cucco Carlo
27. Dolce Rinaldo
28. Porcù Romolo
29. Irace Antonio
30. Pusceddu Franco
31. Santulli Nicola
32. Matassa Giovanni
33. Zanghi Angelo
34. Battiato Vincenzo
35. Sica Mario
36. Fazio Giuseppe
37. Cherici Armando
38. Olivieri Arnaldo
39. Maviglia Aldo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4365)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.